

OGGETTO: **NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 *l'Imposta unica comunale* - IUC composta da IMU, TASI E TARI;

Visto l'art. 1 comma 692 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina la nomina del Funzionario responsabile dell'Imposta unica comunale – IUC stabilendo che “*spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il poter di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo*”;

Visto l'art. 1 comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina i poteri del Funzionario responsabile dell'Imposta unica comunale – IUC stabilendo che “*il funzionario responsabile può inoltre inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti), disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente autorizzato*”;

Visto l'art. 1 comma 701 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che rimanda per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti la IUC alle disposizioni recate dall'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 269 (c.d. mini testo unico tributi locali);

Visto l'art. 4 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale approvato con deliberazione nr. di data 29 maggio 2014 che a norma dei precitati commi legislativi prevede di designare il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale;

Ritenuto che occorra pertanto procedere alla nomina del predetto Funzionario Responsabile;

Considerato che la signora Calliari Orietta, con qualifica di collaboratore amministrativo – Responsabile dell'Ufficio Tributi, già nominata in passato quale funzionario I.C.I ed IMU, viene ritenuto idoneo ad assolvere a detto incarico;

Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di avviare tempestivamente le fasi di gestione del tributo;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Segretario comunale così come richiesto dall'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Accertato che la presente deliberazione non contiene aspetti contabili e pertanto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.PReg 01.02.2005 n. 4/L, ee da ultimo dalla L.R . 05.02.2013 n.1 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e ss.mm.;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.PReg. 03 aprile 2013 n.25.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. Di **designare**, per i motivi in premessa esposti, quale Funzionario responsabile I.U.C. (Imposta Unica Comunale) la rag. Orietta Calliari, funzionario area finanziaria e tributi del Comune di Castelfondo.
2. Di **precisare** che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario responsabile, sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative in premessa richiamate.
3. Di **dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
4. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
5. Di **dare atto**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.